

Indennità una tantum estesa ad altre categorie di lavoratori



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 7.10.2022 n. 111, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il **riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro** ex art. 31 del DL 50/2022 estesa - ai sensi dell'art. 22 co. 1 del DL 115/2022 - **anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** e che fino alla data di entrata in vigore del DL "Aiuti" **non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS** a carico del lavoratore (ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021) poiché **interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.**

L'indennità **è riconosciuta dal datore di lavoro nel mese di competenza ottobre 2022.**

I lavoratori interessati devono:

- i) **non essere già stati destinatari delle indennità** ex artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- ii) aver avuto **un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;**
- iii) **essere in forza nel mese di ottobre 2022;**
- iv) **essere stati destinatari di eventi** - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 - **con copertura figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18.5.2022** (a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8%). Il recupero **viene effettuato dal datore mediante UniEmens.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con la circ. 7.10.2022 n. 111, sono state fornite dall'INPS le indicazioni operative ai fini del **riconoscimento dell'indennità una tantum di 200,00 euro** ex art. 31 del DL 50/2022 (DL "Aiuti") **ai lavoratori dipendenti interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS**, in seguito all'estensione prevista per tali categorie dall'art. 22 co. 1 del DL 115/2022 (DL "Aiuti-bis").

Ambito soggettivo

L'indennità una tantum di 200,00 euro ex art. 31 del DL 50/2022 **viene estesa anche ai lavoratori dipendenti:**

- **con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;**
- **che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore** di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) **poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.**

Osserva

Sul secondo punto, **l'INPS ha precisato che**, per i soggetti destinatari di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell'INPS, **l'indennità mensile deve essere erogata entro i limiti** di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021.

Inoltre, **gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS devono sussistere dall'1.1.2022 e fino alla data del 18.5.2022;** tali eventi possono tuttavia essere:
→ **sorti in data antecedente l'1.1.2022;**
→ **proseguiti in data successiva al 18.5.2022.**

Osserva

Con la circ. INPS 111/2022 è stato altresì precisato che **i suddetti lavoratori:**

- ✓ **devono essere in forza nel mese di ottobre 2022;**
- ✓ **devono aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022** (anche con altro datore di lavoro);
- ✓ **non devono essere destinatari delle indennità** di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Modalità di erogazione

L'indennità viene riconosciuta, in via automatica, **per il tramite dei datori di lavoro**, nella retribuzione erogata nel mese di **ottobre 2022 (competenza di ottobre 2022)**, **previa dichiarazione del lavoratore.**

In particolare, **il lavoratore dovrà rendere al datore di lavoro che erogherà l'indennità di 200,00 euro una dichiarazione nella quale attestare di:**

- **non beneficiare dell'indennità** di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- **essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo tra l'1.1.2022 e il 18.5.2022;**
- **essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.**

Recupero del datore di lavoro

Considerato il richiamo all'art. 31 del DL 50/2022, **il datore di lavoro potrà recuperare il credito maturato dal riconoscimento dell'indennità una tantum di 200,00 euro erogata nel mese di ottobre 2022 mediante la denuncia UniEmens.**

In particolare, **il recupero potrà essere effettuato:**

- **nella denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022;**
- **ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.**

Vengono quindi dettate le **indicazioni operative** per la compilazione delle denunce UniEmens per il recupero dell'indennità anticipata ai lavoratori, **differenti tra:**

- ✓ **generalità dei datori di lavoro;**
- ✓ **datori di lavoro pubblici;**
- ✓ **datori di lavoro agricoli.**

Nel primo caso, **la generalità dei datori di lavoro deve valorizzare**, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAggcausaliContrib", **i seguenti elementi:**

- **il codice già in uso "L031"**, nell'elemento "*CodiceCausale*";
- **il valore "N"**, nell'elemento "*IdentMotivoUtilizzoCausale*";
- **l'anno/mese "10/2022"**, nell'elemento "*AnnoMeseRif*";
- **l'importo da recuperare**, nell'elemento "*ImportoAnnoMeseRif*".

Invece, **i datori di lavoro agricoli** - per recuperare l'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 - **dovranno valorizzare nelle denunce PosAgri** delle competenze del mese di ottobre 2022 il **"Codice Retribuzione" "9"**.

Osserva

Nel caso in cui **più datori di lavoro** abbiano **compensato su UniEmens** la predetta **indennità** una tantum per il medesimo lavoratore dipendente, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, **per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.**

Fine della Circolare N° 006/2022